

ATTI DELLA SANTA SEDE

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, **Nota circa la validità di matrimoni civili celebrati nel Kazakhstan nel periodo comunista**, 13 maggio 2003, in *Communicationes*, 35 (2003), pp. 197-210.

Il quesito posto dall'Amministratore Apostolico di Almaty è il seguente: «Se la Chiesa cattolica possa riconoscere il matrimonio civile di battezzati nella Chiesa russo-ortodossa come matrimonio valido non sacramentale, come lo considererebbe la Chiesa ortodossa».

1. Da quanto esposto dall'Amministratore Apostolico, nella sua lettera del 7 febbraio 2003, si evince che si tratta di una problematica più complessa, cioè:

a) di matrimoni contratti civilmente tra persone non battezzate, se *entrambi* hanno successivamente ricevuto il battesimo nella Chiesa ortodossa;

b) di matrimoni contratti civilmente tra persone non battezzate, se *uno* dei coniugi si converte all'ortodossia e viene battezzato nella Chiesa ortodossa;

c) di matrimoni contratti civilmente tra non battezzati, se *nessuno* di essi si battezza e uno, ottenuto il divorzio, attenta un nuovo matrimonio con parte battezzata cattolica o ortodossa;

d) di matrimoni contratti civilmente tra ortodossi ove non fu possibile avere un sacerdote.

2. L'Amministratore Apostolico precisa nella sua lettera che i casi riguardano i matrimoni contratti nel periodo comunista, cioè prima del 1991.

Perciò, prima di rispondere ai quesiti è importante conoscere, almeno in linea di massima, l'ambito socio-culturale del vasto territorio del Kazakhstan (2.717.300 kmq - otto volte l'estensione dell'Italia), con i vari problemi per la stabilità del matrimonio ivi derivanti da tutto un complesso di culture, tradizioni, religioni diverse che si incontrano in quei tempi di scristianizzazione nell'intimità del matrimonio e delle famiglie.

Nel 1991 si contava una popolazione di circa 16.544.000, di cui 40% russi, 36% kazaki, 12% uzbeki, 6% ucraini, 2,5% tedeschi. Religione dominante è l'islam sunnitico. Il più grande numero di cri-

stiani è costituito da russo-ortodossi. La grande maggioranza dei 200.000 cattolici è di rito latino (tedeschi). Nel 1920 il Kazakhstan è stato annesso alla Russia e quale « Repubblica autonoma dei Kazakhstan » faceva parte dell'Unione Sovietica fino all'indipendenza nel 1991. In quel periodo le popolazioni del Kazakhstan hanno vissuto una vertiginosa riforma del diritto matrimoniale e familiare contenente una spiccata tendenza a liberarlo dalle tradizioni per porre fine ai residui di intolleranza religiosa che nel sistema marxista non trovava più tolleranza.

Essendo il problema dei casi matrimoniali prospettati dall'Amministratore Apostolico connesso con la legislazione civile, è necessario conoscere il sistema del matrimonio civile obbligatorio sovietico introdotto nel Kazakhstan nel 1920. In applicazione dei principi della dottrina marxista-leninista secondo il primo Codice della Famiglia (1918) per contrarre matrimonio era sufficiente e necessaria la sola registrazione del matrimonio presso l'ufficio dello stato civile. Il codice proclamava negli articoli 86-87 una illimitata libertà di divorzio con la semplice dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile. Dal 1926 il codice attuava in pratica, secondo il programma comunista, la piena liberalizzazione e privatizzazione del matrimonio e il passaggio dell'educazione dei figli alla società. La stipulazione del matrimonio e il suo scioglimento furono rimessi alla privata volontà dei contraenti. Il « matrimonio di fatto » era equiparato a quello con registrazione in quanto funzionale nell'eventuale difesa dei diritti dei coniugi e dei figli. Questo ordinamento matrimoniale mirava alla totale scristianizzazione e destalinizzazione del matrimonio e quindi all'introduzione dell'amore libero secondo l'idea dei teorici del marxismo. Ma dopo soli 10 anni questo sistema legislativo mise in evidenza le preoccupanti conseguenze del rilassamento dei costumi. Perciò, con legge dell'Unione del 27 giugno 1936, divenne nuovamente obbligatoria la registrazione del matrimonio e la libertà di divorzio arbitrario fu abolita. E nel 1944, al divorzio fino allora ottenuto solo davanti agli organi amministrativi, subentrò il solo sistema dei divorzi giudiziali per la ragione che « questi hanno un'importanza per l'educazione delle popolazioni al rispetto del matrimonio e della famiglia secondo i principi della morale comunista »⁽¹⁾.

Per la convalida dei presupposti della legislazione dell'URSS e delle Repubbliche dell'Unione, fu promulgata la Legge fondamentale sul matrimonio e la famiglia del 27 giugno 1968 con la quale la prima volta nell'Unione Sovietica è stata unificata la parte essenziale e più importante del diritto matrimoniale.

L'art. 1 enumera i seguenti compiti del diritto di famiglia sovietico:

(1) Risoluzione del Soviet Supremo del 16 sett. 1949.

- rafforzare ulteriormente la famiglia sovietica che poggia sui principi della morale comunista;
- educare i figli in organico coordinamento con l'educazione sociale nello spirito di devozione alla patria e alla concezione comunista;
- eliminare definitivamente gli anacronismi dannosi e le tradizioni cattive abitudini relative alla vita familiare.

Questa legge fondamentale vincolante in tutte le parti essenziali anche nelle Repubbliche unite, contiene delle modifiche che riportano ad una linea moderata liberale. La celebrazione del matrimonio avviene davanti all'ufficiale di stato civile, trascorso un mese dalla richiesta degli sposi. Elemento costitutivo è solo la registrazione che è obbligatoria nell'interesse della società e degli stessi coniugi e dei figli⁽²⁾. Non è prescritta la presenza di testimoni. È escluso il matrimonio per procura come pure il matrimonio in qualsiasi forma straordinaria in territori lontani da organi dello stato civile⁽³⁾.

Il divorzio è consentito in due forme:

— divorzio per via amministrativa dichiarato dagli organi di stato civile: su richiesta concorde di entrambi i coniugi, purché non abbiano dal matrimonio figli minorenni; su richiesta di un coniuge, se l'altro è stato dichiarato irreperibile o se è stato intedetto per infermità di mente o condannato a pena detentiva per almeno tre anni⁽⁴⁾. La registrazione del divorzio avviene dopo tre mesi.

— divorzio giudiziario, su richiesta di uno dei coniugi. La sentenza è pronunciata se i giudici hanno constatato l'impossibilità della continuazione della vita coniugale che non possa essere nell'interesse dei coniugi e dei figli⁽⁵⁾.

Queste normative essenziali erano recepite nel Codice sul matrimonio e la famiglia della Repubblica socialista sovietica dei Kazakhstan, in vigore dal 1° gennaio 1970. In seguito all'indipendenza del Kazakhstan (16 dicembre 1991), questo Codice ha subito diverse modifiche ispirandosi ai principi sanciti nella nuova Costituzione del 28 gennaio 1993.

L'art. 14 del Codice sul matrimonio e la famiglia del 1991 conserva il concetto del matrimonio sovietico con quella illimitata libertà di divorzio che deriva dai principi dottrinali del Marxismo, secondo i quali: «il matrimonio è giustificato moralmente se è fondato sull'amore sessuale e fintanto che dura. La fine dell'attrazione reciproca sessuale rende necessaria la separazione»⁽⁶⁾. Il codice riconferma l'im-

(2) Art. 6.

(3) Art. 9.

(4) Art. 14, 8.

(5) Cfr. J. PRADER, *Il matrimonio nel mondo*, 2 ed., Padova, 1986, 605-610.

(6) Cfr. ENGELS, *L'origine della Famiglia e dello Stato*, Berlino, 1949, 7.

portante norma che il matrimonio deve essere contratto davanti all'ufficiale di stato civile con il libero consenso delle persone. A norma dell'art. 161 le parti devono presentare all'ufficio di stato civile del luogo di residenza di almeno uno dei contraenti la documentazione da cui risulti la libertà da impedimenti e che siano informati circa la loro salute, e devono indicare quante volte abbiano contratto matrimonio e quanti siano i figli. Dopo che l'ufficiale abbia spiegato loro i diritti e doveri dei coniugi e chiesto il loro libero consenso segue la registrazione⁽⁷⁾. È considerato inesistente il matrimonio che non è registrato o che è stato contratto davanti a persona non autorizzata o in qualsiasi forma religiosa. La legislazione non tiene conto del consenso quale elemento costitutivo del matrimonio, ma solo nel senso della libertà di contrarre matrimonio agli effetti del riconoscimento civile con la registrazione. Si tratta di una volontà formale che si esprime con l'adesione a quelli che sono gli effetti civili del matrimonio appena registrato. Nel nuovo codice della famiglia è riconfermata anche la legislazione del divorzio nelle due forme, cioè il divorzio davanti all'ufficiale civile e il divorzio giudiziale⁽⁸⁾. Il codice non contiene motivi specifici di divorzio (ad esempio separazione di fatto o motivi di colpa). Criterio generale di norma è la volontà, di entrambi o di uno solo dei coniugi, di porre fine al matrimonio. Nel divorzio giudiziale il giudice tenta la riconciliazione dei coniugi concedendo loro un mese di ripensamento. Se non si sono conciliati, il matrimonio viene sciolto con sentenza di divorzio su volere di una sola parte che dichiara di non voler continuare il matrimonio⁽⁹⁾. Si conserva quindi nella legislazione un concetto di matrimonio basato su un amore totalmente libero che apre le porte ad un facile divorzio e a nuovo matrimonio tra divorziati, trascorsi solo alcuni mesi dalla celebrazione del primo.

3. Da quanto esposto appare quale influsso nefasto abbia avuto la legislazione matrimoniale e familiare basata sull'ideologia marxista del libero amore negli Stati dell'Europa orientale. L'esito inevitabile della concezione cristianizzata, liberale e individualistica del matrimonio ha creato un vuoto nei cuori degli uomini. I matrimoni e la famiglia derubati dalla fede in Dio hanno perso il senso dell'amore fedele ed esclusivo e finiscono nelle separazioni, nei divorzi e in nuove unioni tra divorziati. Questa cultura di facili divorzi sovietici formatasi nelle varie generazioni della popolazione ha creato nelle persone un errore fondamentale riguardo al matrimonio legittimo naturale e al matrimonio sacramentale. Quando queste persone divorziate si presentano alla Chiesa con l'inten-

(7) Art. 164.

(8) Artt. 35-40.

(9) Art. 39.

zione di contrarre nuovo matrimonio con parte cattolica, sorge il problema della validità del precedente matrimonio contratto sia civilmente, sia in altra forma non cattolica tra non battezzati o tra una parte battezzata ortodossa e una non battezzata. La Chiesa è competente a giudicare sulla validità o meno di matrimoni contratti tra non cattolici, battezzati o non battezzati, se uno di questi desidera contrarre nuovo matrimonio con una parte cattolica⁽¹⁰⁾. Anche i non cattolici sono legittimati a chiedere all'autorità competente della Chiesa cattolica la dichiarazione di nullità del matrimonio⁽¹¹⁾. Il divorzio civile è senza efficacia davanti alla Chiesa cattolica che mai ha riconosciuto e mai potrà riconoscere, in simili casi, la validità di sentenze di divorzio e il matrimonio di divorziati.

Tuttavia, la Chiesa ha l'obbligo di venire incontro ai nubendi esaminando il problema del loro matrimonio precedente coi seguenti criteri:

a) Qualora risultasse che il matrimonio è stato contratto validamente tra non battezzati o tra un battezzato e un non battezzato, il matrimonio può essere sciolto nel primo caso per privilegio paolino⁽¹²⁾ e nel secondo dal Romano Pontefice *ex privilegio fidei*, purché lo stesso matrimonio non sia stato consumato dopo il battesimo di entrambi⁽¹³⁾.

b) Nell'esame della validità o nullità del matrimonio contratto tra non cattolici si deve conoscere quale sia il diritto dal quale è regolato il matrimonio in concreto.

c) Prima di ogni altra legge, tutti i matrimoni sono sempre regolati dal diritto divino, naturale o positivo, di cui depositaria e interprete è la Chiesa. Oltre alla legge divina, ciascun matrimonio è necessariamente regolato anche dal diritto umano. Dato che l'unione matrimoniale fra un uomo e una donna potrebbe essere valida o nulla, nella mancanza di una prova certa della validità del matrimonio è da osservarsi il principio enunciato nel can. 1060 CIC che «nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio, finché non sia provato il contrario». È questo un principio fondato sul diritto naturale e pertanto applicabile anche al matrimonio tra non cattolici battezzati o non battezzati.

d) Fino a che non consti con certezza morale della nullità del matrimonio le parti devono essere considerate come veri coniugi. Pertanto, se uno di essi passasse dopo il divorzio a un secondo matrimonio, in virtù del can. 1060 CIC deve essere dichiarato nullo, purché la

⁽¹⁰⁾ Cann. 1671-1691 CIC.

⁽¹¹⁾ Cann. 1671 e 1674, 1° CIC.

⁽¹²⁾ Cann. 1143 CIC ss.

⁽¹³⁾ Questa potestà del Romano Pontefice è confermata e regolata nelle nuove *Norme per lo scioglimento dei matrimoni in favore della fede* della Congregazione per la Dottrina della Fede, del 30 aprile 2001, approvate dal Santo Padre.

causa sia definita secondo procedura giudiziaria nelle dichiarazioni di nullità⁽¹⁴⁾.

e) Il favore della validità del matrimonio cade appena consti, con certezza morale, che la celebrazione non è mai avvenuta o che rimase senza efficacia per la mancanza di qualcuno dei requisiti dovuti in conformità al diritto umano cui erano tenuti i contraenti.

Ciò premesso si può tentare di dare una risposta ai quesiti posti.

4. (Ad 1a): *Il matrimonio contratto civilmente fra due coniugi non battezzati che poi si convertono all'ortodossia e ricevono il battesimo nella Chiesa russo-ortodossa.*

a) Il matrimonio tra non battezzati è regolato, per quanto riguarda i requisiti di sostanza e della forma di celebrazione, insieme al diritto divino, dal diritto civile nazionale o dalle consuetudini legalmente sancite dal diritto cui sono soggette le parti contraenti. Dato come certo questo principio insegnato in dottrina e applicato nella giurisprudenza rotale, il tribunale competente della Chiesa cattolica, su istanza di un coniuge, può accertare e decidere circa la nullità del matrimonio, quando è constatato con certezza morale che è mancato al momento della celebrazione del matrimonio civile un presupposto per la validità del medesimo. In qualche caso raro e chiaro, in determinate circostanze potrebbe essere riconosciuta dalla Chiesa una semplice dichiarazione di nullità pronunciata dal tribunale civile⁽¹⁵⁾.

b) Un problema si presenta, se due non battezzati validamente uniti in matrimonio civile ricevono poi il battesimo cattolico o non cattolico. Si pone il quesito, se con il sopraggiungere del battesimo di ambedue i coniugi, il loro matrimonio diviene automaticamente sacramento in virtù del battesimo. Casi di questo tipo sono divenuti frequenti nei Paesi dell'Europa orientale dopo il crollo del comunismo.

c) Nella Chiesa cattolica sia latina che orientale, l'opinione più comune e più probabile seguita nella giurisprudenza e nella prassi pastorale ritiene che il matrimonio validamente contratto tra due non battezzati, diviene sacramento automaticamente in virtù del battesimo di entrambi, anche nel caso in cui i coniugi siano già separati prima di ricevere il battesimo, poiché con il successivo battesimo essi sono uniti, anche senza saperlo. Dal momento del battesimo di entrambi i coniugi, il matrimonio deve essere considerato come «rato e consumato», se i coniugi dopo il battesimo sono stati uniti nell'atto coniugale⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁴⁾ Cfr. *Resp. Pont. Comm. Interpr.*, 26 giugno 1947: AAS, 39, 1947, 374.

⁽¹⁵⁾ Pio XII, *Discorso alla Rota Romana*, 6 ottobre 1946: AAS, 36, 1946, 395.

⁽¹⁶⁾ Cfr. X. WERNZ-VIDAL, *Ius Canonicum*, t. V, 3. ed. 1946, n. 41; F. CAPPELLO, *Tractatus canonicus-moralis de Sacramentis*, 7 ed. 1961, n. 35; P. ADNES, *De matrimonio*

È dottrina cattolica, costantemente insegnata nel magistero ecclesiastico che la sacramentalità del matrimonio tra battezzati non è una qualità aggiunta al contratto, da cui nasce il vincolo naturale, ma è ad esso così inerente da non poter essere separato⁽¹⁷⁾. È lo stesso contratto coniugale, il mutuo consenso delle parti, legittimamente espresso, già esistente nell'ordine della natura, che, se rimasto integro, diviene sacramento tra battezzati⁽¹⁸⁾. Perciò gli stessi sposi sono i ministri del sacramento: ciò spiega anche il matrimonio contratto in forma straordinaria nei casi previsti dalla legge canonica⁽¹⁹⁾.

d) Nelle Chiese orientali non cattoliche di rito bizantino la situazione è diversa. A partire dalla Novella 89 di Leone il Filosofo (a. 895) la benedizione nuziale del sacerdote è richiesta non soltanto agli effetti della prova del matrimonio, ma è da considerarsi elemento costitutivo del matrimonio assieme al consenso⁽²⁰⁾.

Tuttavia, fino al secolo XIX, nella Chiesa russo-ortodossa non era opinione prevalente che la benedizione nuziale del sacerdote fosse, assieme al consenso, elemento costitutivo del matrimonio e che il sacerdote fosse il ministro del sacramento⁽²¹⁾.

infidelium qui convertuntur, in *Periodica*, 67 (1978), 73-80; A. ABATE, *Il matrimonio nella nuova legislazione matrimoniale*, Roma, 1985, 328-329.

⁽¹⁷⁾ Can. 1055 § 2 CIC.

⁽¹⁸⁾ Can. 1057 § 1 CIC.

⁽¹⁹⁾ Can. 1116 CIC; can. 832 CCEO.

⁽²⁰⁾ Cfr. A. HERMAN, *De benedictione nuptiali quid statuerit ius byzantinum, sive ecclesiasticum, sive civile*, in *OCF*, IV, 1938, 211: «Extra dubium manet quoque quod sine benedictione matrimonium prorsus nullum sit et benedictio non solum ad probandum matrimonium, ut in Ecloga, sed ad constituendum matrimonium requiritur». Il grande canonista bizantino, Balsamone (+ 1195) scrive nel suo commento al c. 26 di Basilio: «Hodie matrimonium non solo consensu consistere, sed nisi praecesserit benedictio, neque matrimonium consistere»: *PG* 138, 673. Da questa normativa si spiega che per la costituzione del sacramento del matrimonio si considera necessaria la benedizione nuziale del sacerdote. Il Patriarca ecumenico Metrophanes di Costantinopoli scrive nella sua lettera pastorale, anno 1569: «Que le mariage soint l'un des sept sacraments de l'Eglise, la chose est evidente ... Il est clair, en outre, qu'il n'y pas de mariage sans le consentement des contractants ... D'ailleurs, il y a un signe distinctifs, du mariage, c'est que, des nos jours, le simple consentement ne fait pas le mariage, sans la bénédiction du prêtre ... Voilà donc quels sont les éléments constitutifs du mariage, à défaut desquels, dans Notre Grande Eglise Catholique du Christ de Constantinople, le mariage n'est pas du toute constitué. Quant a l'union tout court qui a lieu sans la bénédiction du prêtre, ce n'est pas un mariage, mais une fornication patente; un abîme, pour les chrétiens orthodoxes, sépare cette union du sacrament de mariage», in *Fonti CICO*, Ser. II, Fasc. IV, *Patriarchatus Constantinopolitani Acta selecta*, Roma 1967, p. 127.

⁽²¹⁾ Secondo il Codice di Diritto Ecclesiastico russo ortodosso, *Korm_aja Kniga*, ed. 1650, il sacramento del matrimonio consiste unicamente nel consenso delle parti ma-

Solo dalla fine del secolo XIX è dottrina comunissima nella Chiesa russo-ortodossa che non vi è sacramento del matrimonio senza la benedizione del sacerdote⁽²²⁾. Il noto teologo russo-ortodosso P. Evdokimov scrive che non vi è sacramento del matrimonio senza la partecipazione del sacerdote quale ministro del sacramento del matrimonio. Gli sposi non possono in nessun caso e in nessun senso essere ministri del sacramento⁽²³⁾. Questa normativa è obbligatoria nelle circostanze ordinarie, cioè se due battezzati ortodossi celebrano il matrimonio.

La situazione è alquanto diversa, se due non battezzati o una parte non battezzata e una protestante uniti nel solo matrimonio civile si convertono alla Chiesa russo-ortodossa, ricevono il battesimo unitamente alla cresima e la santa comunione. Le Chiese ortodosse di rito bizantino riconoscono la validità dei matrimoni contratti tra eterodossi o non battezzati che poi si convertono all'ortodossia, purché siano stati contratti secondo il loro diritto proprio⁽²⁴⁾.

Per il battesimo i coniugi sono uniti a Cristo e diventano membri della Chiesa. Il battesimo fa sì che il patto coniugale legittimo naturale è consacratorio poiché assunto nell'economia della salvezza. Ed è per questo che il matrimonio diviene immagine del mistero dell'unione tra Cristo e la Chiesa. Quando due non battezzati civilmente sposati si convertono all'ortodossia essi, unitamente al battesimo, ricevono anche la cresima e la comunione eucaristica. Nelle Chiese orientali è stata mantenuta questa unità temporale dei tre sacramenti dell'iniziazione anche nell'ammissione degli adulti nella Chiesa. Non segue una celebrazione del matrimonio con il rito sacro, poiché in forza di questi sacramenti dell'iniziazione il matrimonio legittimo viene trasfigurato in sacramento, in immagine dell'unione di Cristo con la sua Chiesa⁽²⁵⁾. Quindi, questo matrimonio sacramentale ricade sotto le

nifestato davanti al sacerdote: « Res huius sacramenti in eo est quod vir et mulier honorabiliter sese unire volunt in communicatione nuptiarum, sine ullo impedimento legali. Forma, seu completio eius, sunt verba nupturientium, coram sacerdote consensum eorum internum manifestantia » (cfr. *Fonti*, Ser. II, Fasc. VII, *Textus selecti iuris ecclesiastici Russorum*, Romae 1944, n. 735; I. _u_ek, *Korm_aja Kniga, Studies of the Chief Code of Russian Canon Law*, OCA, 168, 1064, 262 ss.

⁽²²⁾ Cfr. M. JUGIE, *Theologia dogmatica christianorum orientalium ab Ecclesia catholica dissidentium*, III, Paris 1930, 448, 456; J. ZHISMAN, *Das Eherecht der orientalischen Kirche*, Wien, 1864, 161; N. MILASCH, *Das Eherecht der morgenländischen Kirche*, Mostar, 1905, 64.

⁽²³⁾ Cfr. EVDOKIMOV, *Sacramento dell'amore*, Bergamo, 1966, 135.

⁽²⁴⁾ Cfr. J. ZHISMAN, *Das Eherecht ... cit.*, p. 162; M. SARUGA, *De notione et dissolutione necnon de fine matrimonii in Ecclesia serbica*, Torino, 1939, 58-59.

⁽²⁵⁾ Il teologo russo-ortodosso J. Meyendorff lo conferma quando scrive: « A non-orthodox couple, baptized if necessary, or only chrismated, or simply presenting their Confession of Orthodox faith, are not "re-married", because their acceptance to

norme cattoliche e se è «rato e consumato», cioè se la consumazione ha avuto luogo dopo il battesimo di ambedue, il matrimonio è assolutamente indissolubile. Se uno dei coniugi battezzati attenta nuovo matrimonio con una parte cattolica o acattolica, questo è nullo. Analoga è la situazione nella fattispecie analizzata al punto seguente.

5. (ad 1b). *Matrimonio civile fra non battezzati, dei quali uno si converte all'ortodossia e riceve il battesimo nella Chiesa russo-ortodossa.*

a) Se uno dei due coniugi riceve il battesimo nella Chiesa russo-ortodossa e il coniuge non battezzato vuole continuare a convivere con il coniuge battezzato, la Chiesa ortodossa riconosce il matrimonio a tutti gli effetti ecclesiastici, senza che i coniugi vengano obbligati a convalidare il matrimonio con il rito sacro. Se invece il coniuge non battezzato rifiuta di continuare la vita coniugale e di coabitare pacificamente con il coniuge battezzato, è applicabile il «privilegio paolino» da parte dell'autorità competente della Chiesa ortodossa. Infatti, nelle Chiese di rito bizantino, al privilegio paolino è fatto riferimento già nel can. 72 del concilio Trullano⁽²⁶⁾.

b) Se il coniuge non battezzato, ottenuto il divorzio civile, volendo unirsi in nuovo matrimonio con parte cattolica si presenta al parroco presentandogli anche la documentazione della Chiesa ortodossa concernente lo scioglimento del suo matrimonio, il parroco, tramite il proprio Ordinario, riferirà il caso alla Congregazione per la

the Eucharist implies that the Church blesses them as husband and wife. The practice of "remarrying" such couples can be due only to a complete misunderstanding of the orthodox doctrine of marriage» in: *Marriage: An Orthodox Perspective*, cit., p. 27.

(26) «Quanto a coloro che, essendo ancora nell'incredulità, prima di essere ammessi nel gregge degli ortodossi, si sono impegnati in un matrimonio legittimo e poi, l'uno di essi avendo scelto la parte migliore, venne alla luce della verità, mentre l'altro fu ritenuto nel legame dell'errore senza volere contemplare i raggi della luce divina, se la sposa non credente vuole coabitare con il marito credente oppure il marito credente con la moglie non credente, che non si separino, poiché, secondo il divino apostolo il marito non credente è santificato da sua moglie e la donna non credente è santificata da suo marito» (cfr. *Fonti CICO*, I, Fasc. I; D. SALACHAS, *La normativa del concilio Trullano*, in *Oriente Cristiano*, 23, 1991, 97-99; G. NEDUNGATT-M. FEATHERSTONE, *The Council in Trullo Revised*, in *Kanonika*, 6, Roma, 1995, 154). Il commentatore e grande canonista bizantino del sec. XII, Balsamone nel commento al can. 72 Trullano dice: «se uno dei due coniugi non acconsente a seguire il coniuge battezzato e vuole separarsi e non coabitare più, allora il matrimonio deve essere sciolto» (cfr. D. SALACHAS, *La normativa del concilio Trullano*, 97-99). Questa normativa è applicata nella Chiesa russo-ortodossa, come è confermato anche in un decreto del Santo Sinodo della Chiesa russo-ortodossa del 12-26 febbraio 1891-92, nel quale viene chiarito qualche dubbio circa l'applicazione del privilegio paolino nel matrimonio contratto tra due ebrei (Cfr. *Fonti CICO*, Ser. II, Fasc. VII, n. 768, p. 241-242).

Dottrina della Fede che deciderà sulla legittimità o meno dell'applicazione del privilegio paolino da parte della Chiesa ortodossa.

6. (ad 1c) *Matrimonio contratto civilmente tra due non battezzati, se nessuno di essi si battezza ed uno, ottenuto il divorzio, ha attentato nuove nozze con un battezzato nella Chiesa cattolica o ortodossa.*

Casi di questo tipo sono frequenti per la diffusa prassi di divorzi nei Paesi ex-comunisti. L'unico rimedio per regolarizzare la situazione di tale matrimonio attentato è la sua convalidazione con lo scioglimento del vincolo naturale tra i due non battezzati. Già l'*Istruzione sullo scioglimento del matrimonio in favore della fede*⁽²⁷⁾ del 1973 prevedeva lo scioglimento in forza della potestà vicaria del Romano Pontefice del matrimonio contratto fra due non battezzati, che rimangono infedeli.

a) Se uno dei coniugi non battezzati ha attentato nuove nozze con una parte cattolica e riconosce a questa la libertà di professare la propria fede e di educare i figli nella Chiesa cattolica, il matrimonio nullo può essere convalidato con scioglimento del vincolo precedente del coniuge non battezzato, concessa da Romano Pontefice.

b) Analoga situazione può esistere nel caso in cui la nuova comparsa del non battezzato è un cristiano ortodosso. È norma chiara del magistero ecclesiastico che la facoltà di dispensare dalla legge naturale dell'indissolubilità, ove è possibile, è esclusivamente riservata al Romano Pontefice. La procedura da seguire per accertare l'esistenza dei presupposti richiesti per la validità e la liceità dello scioglimento del matrimonio fra non battezzati, con la permanenza di ambedue nello stato di non battezzati, sono quelle prescritte per la dispensa del vincolo coniugale fra una parte non battezzata e una parte battezzata, cattolica o non cattolica.

7. (ad 1d) *Matrimonio contratto civilmente tra due ortodossi, ove non fu possibile avere un sacerdote.*

a) Se è dimostrato che il matrimonio tra ortodossi o tra una parte ortodossa e una parte battezzata acattolica occidentale poteva essere celebrato senza grave incomodo davanti a sacerdote ortodosso, il matrimonio è nullo per difetto del rito sacro e, su richiesta di una parte, può essere dichiarato nullo dal tribunale cattolico competente a norma del diritto. Atteso il principio dichiarato nel decreto *Unitatis redintegratio* del Concilio Vaticano II che «le Chiese d'oriente hanno il potere di reggersi secondo le proprie discipline»⁽²⁸⁾, la Segnatura Apostolica, con sentenza del 28 novembre 1970 ha dichiarato nullo, per mancanza

⁽²⁷⁾ *Ut notum est*, 6 dicembre 1973, in *Enchiridion Vaticanum*, 4, 1786-1791.

⁽²⁸⁾ UR 16.

del rito sacro, il matrimonio fra due rumeno-ortodossi, contratto solo civilmente. Nelle *Animadversiones* allegate al dispositivo della sentenza è detto che deve essere constatato che il matrimonio è stato celebrato senza la benedizione del sacerdote e che se questo non era presente la mancanza del rito sacro è da attribuire alla impossibilità di avere un sacerdote. Il matrimonio è invalido, invece, nel caso che si poteva avere un sacerdote senza grave incomodo. Questa disposizione è affermata anche in successive decisioni della Segnatura Apostolica e nelle *Norme della Segnatura Apostolica* del 10 maggio 1976 che devono essere osservate nelle decisioni dei tribunali ordinari in queste cause⁽²⁹⁾.

Si rimanda quindi tacitamente al diritto proprio della Chiesa ortodossa, ma con la riserva che nel caso di impossibilità di avere un sacerdote senza grave incomodo, il matrimonio è da ritenersi valido da parte della Chiesa cattolica, se è celebrato davanti a funzionario civile o comunque davanti a due testimoni. Quindi si riconosce, con tacito rinvio, la disciplina delle Chiese ortodosse per la celebrazione ordinaria del matrimonio, mentre si applica al matrimonio tra ortodossi la legge cattolica sulla forma straordinaria⁽³⁰⁾.

b) Le Chiese ortodosse di rito bizantino non conoscono l'istituto della celebrazione del matrimonio nella forma straordinaria. Non è riconosciuto valido per la Chiesa il matrimonio « clandestino » celebrato davanti a due o tre testimoni senza la benedizione nuziale del sacerdote⁽³¹⁾. Se non è possibile avere un sacerdote, le Chiese ortodosse, riconoscendo ai fedeli il diritto fondamentale di contrarre matrimonio, lo considerano bensì un contratto legittimo, ma per essere sposati con il sacramento è necessaria la presenza della Chiesa tramite il ministero del sacerdote al quale i coniugi devono presentarsi, appena possibile⁽³²⁾.

c) Il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, al can. 781, n. 2, prescrive: « se la Chiesa deve giudicare della validità del matrimonio di acattolici battezzati ... per quanto riguarda la forma di celebrazione del matrimonio, la Chiesa riconosce qualsiasi forma prescritta o ammessa dal diritto al quale le parti erano soggette al tempo della celebrazione del matrimonio, purché il consenso sia stato espresso in forma pubblica e, se almeno una parte è fedele cristiana di qualche

(29) Al n. 1 è detto: « Cum ex certo et autentico documento constiterit de defectu ritus sacri; simulque pari certitudine ex certo et autentico documento vel etiam alio modo legitimo habita, apparuerit partes matrimonium celebrare potuisse coram sacerdote citra grave incommodum, hoc in casu speciali, praetermissis solemnitatibus in iure recensitis, poterit Ordinarius loci, citatis partibus et interveniente defensore vinculi, matrimonii nullitatem decreto declarare » (cfr. X. OCHOA, *Leges Ecclesiae* V, 7206).

(30) Can. 1116 § 1, n. 2.

(31) Cfr. A. COUSSA, *Epitome Praelectionum de Iure Ecclesiastico Orientali*, vol. III, *De Matrimonio*, Roma, 1950, 235; MILASCH, *cit.*, 648; ZHISMAN, *cit.*, 182.

(32) Cfr. ZHISMAN, *cit.*, 182; MEYENDORFF, *cit.*, 26-27.

Chiesa orientale acattolica, purché il matrimonio sia stato celebrato con il rito sacro».

In questo canone non è prevista l'eccezione: «salvo il prescritto del can. ...» sulla forma straordinaria di celebrazione del matrimonio. Per il rispettivo canone orientale, questa eccezione era prevista nel primo schema dell'anno 1978, ma fu successivamente tolta nel coetus dei consultori dallo schema 1980⁽³³⁾, atteso il principio dichiarato dal Concilio Vaticano nel decreto sull'ecumenismo (UR 16) nel quale si riconosce che queste Chiese sorelle orientali hanno ed hanno sempre avuto l'esercizio di vera potestà di giurisdizione — che è nativa nella Chiesa e non derivata da autorità umana — in virtù della quale queste Chiese regolano anche l'istituto matrimoniale con leggi proprie che determinano l'abilità giuridica dei contraenti e la forma della manifestazione del consenso giuridicamente efficace, salvo il diritto divino. Ora, essendo la benedizione nuziale del sacerdote, secondo il diritto delle Chiese orientali, un elemento essenziale del matrimonio sacramento, non può essere celebrato validamente in una Chiesa ortodossa senza l'intervento del ministro sacro.

Perciò un tribunale competente di una Chiesa cattolica orientale, rinviando al diritto della rispettiva chiesa ortodossa, deciderà *pro nulitate matrimonii* anche nel caso in cui a norma del can. 832 CCEO (= can. 1116 CIC) esiste l'impossibilità di avere un competente ministro sacro senza grave incomodo.

d) Il Codice latino non fornisce una normativa analoga a quella del can. 781, n. 2, CCEO. Perciò un giudice competente della Chiesa latina nel dirimere una causa nel caso specifico, seguirà la regola stabilita nelle norme della Segnatura Apostolica. Inoltre è applicabile il principio dell'*analogia legis*: il can. 19 CIC prevede che in mancanza di una espressa disposizione di legge, la causa può dirimersi tenendo presenti «le leggi date per i casi simili».

e) In ogni caso, un tribunale competente ecclesiastico sia latino che orientale, nell'esame di validità di un matrimonio contratto solo davanti a funzionario civile tra battezzati acattolici orientali o tra un battezzato acattolico orientale e un protestante, deve interrogare i coniugi se abbiano avuto l'intenzione di contrarre un «vero matrimonio»⁽³⁴⁾.

Nelle descritte situazioni, la validità del matrimonio non dipende dall'atto civile, ma dal fatto che le parti hanno manifestato un valido consenso matrimoniale dinanzi a un ufficiale civile e a un secondo testimone, anche nel caso che i coniugi, per ignoranza, abbiano pensato che il loro matrimonio contratto senza sacerdote non fosse valido din-

⁽³³⁾ Cfr. *Nuntia* 8, 1979, 7; 10, 1980, 41; 15, 1982, 59.

⁽³⁴⁾ Cfr. can. 1116 § 1 CIC; can. 832 § 1 CCEO.

nanzi alla Chiesa. Il sapere o pensare che il matrimonio è nullo non necessariamente esclude il consenso⁽³⁵⁾. La validità del consenso delle parti contraenti non dipende da ciò che pensano, ma da ciò che vogliono o non vogliono.

8. In tutte le cause di matrimonio tra non battezzati o tra battezzati acattolici (sopra prospettati dal n. 1 al n. 6), il tribunale ecclesiastico, competente a norma del can. 1673 CIC o can. 1359 CCEO, dovrà applicare le norme del diritto canonico, trattandosi di impedimenti di diritto divino o di vizi del consenso naturale. Trattandosi invece di impedimenti di diritto meramente umano e della forma di celebrazione si dovrà tenere conto del diritto al quale le persone erano soggette al tempo della celebrazione del matrimonio. Negli Stati dell'Ex-Unione sovietica, nel popolo derubato della fede, il matrimonio viene privato dei valori che sono collegati al disegno di Dio e le persone hanno perduto l'esigenza di fondare il matrimonio sull'amore indissolubile e fedele. Si crea, in questa cultura del facile divorzio, un errore radicato sul vero matrimonio che facilmente può assurgere a tale intensità da condizionare e determinare la volontà viziando il consenso fino a volere il matrimonio solo come è inteso nella legislazione civile.

Certo non tutti i matrimoni sono uguali. Ogni matrimonio è un caso a sé. Ogni caso che si presenta deve essere esaminato e definito seguendo la prescritta procedura giudiziale. Potrebbe presentarsi all'autorità cattolica un cristiano acattolico orientale con il documento di dichiarazione di nullità di matrimonio della sua Chiesa ortodossa. Questa sentenza di nullità non può essere riconosciuta senz'altro dalla Chiesa cattolica, non essendo chiarite le diverse questioni teologiche e giuridiche riguardanti la validità del matrimonio sacramentale degli acattolici orientali. Solo in mancanza della forma prescritta dal diritto della propria Chiesa può essere riconosciuta la sentenza dell'autorità competente ortodossa, salvo sempre il diritto divino.

Città del Vaticano, 13 maggio 2003

La validità del matrimonio civile celebrato da battezzati nella Chiesa ortodossa

1. *La fattispecie: i matrimoni civili celebrati sotto il regime comunista.*

Dopo la caduta dei regimi comunisti e con la progressiva normalizzazione dell'organizzazione della Chiesa, le autorità ecclesiastiche

(35) Can. 1100 CIC; can. 823 CCEO.

hanno avuto alcuni problemi riguardanti la validità di matrimoni celebrati nell'epoca della persecuzione religiosa. Infatti, i pastori si sono trovati non pochi fedeli cattolici sposati civilmente (negli anni della dominazione sovietica) che, una volta fallita la precedente unione e ottenuto il divorzio civile, intendono sposarsi canonicamente. Per poter valutare la portata di tali unioni, i pastori hanno dovuto porsi la questione se si dessero i presupposti della forma straordinaria di celebrazione previsti nei cann. 1116 CIC e 832 CCEO: in particolare, i requisiti relativi all'esistenza di un grave incomodo per adire il teste qualificato e l'intenzione di celebrare un vero matrimonio⁽¹⁾.

Si tratta di un problema che, sul piano pratico, può essere di non facile soluzione. Ma la soluzione è ancora meno facile se si deve giudicare la validità di un'unione civile di due ortodossi, questione questa che costituisce l'oggetto del quesito posto al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dall'Amministratore Apostolico di Almaty, al quale detto Consiglio rispose con la Nota che adesso commentiamo⁽²⁾.

Prima di dare una risposta al quesito — se si possa riconoscere come matrimonio valido non sacramentale il matrimonio civile dei fedeli ortodossi, «come lo considererebbe la Chiesa ortodossa» —, la Nota offre alcune considerazioni prelie. Innanzitutto, premette che darà una risposta articolata, distinguendo se si tratta di matrimoni celebrati da due non battezzati che posteriormente sono stati battezzati nella Chiesa ortodossa (tutti e due o almeno uno dei due) oppure se, senza aver ricevuto il battesimo, intendono sposare — una volta ottenuto il divorzio — un battezzato cattolico o ortodosso, oppure infine se si tratta di matrimoni civili celebrati da ortodossi «ove non fu possibile avere un sacerdote» (n. 1).

L'altra lunga considerazione previa offerta come premessa alla risposta consiste in un'esposizione dell'ambito socio-culturale in cui la popolazione kazaka si è trovata «in quei tempi di scristianizzazione

(1) Cfr. A. SAJE, *La forma straordinaria e il ministro della celebrazione del matrimonio secondo il Codice latino e orientale*, Roma 2003, 174-208; cfr. anche G. BONI, *La forma straordinaria di celebrazione del matrimonio canonico*, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico. Vol. III*, Città del Vaticano 2005, 79-152; M.A. ORTIZ, *La forma*, in *ibid.*, 53-55; J. PRADER, *La forma di celebrazione del matrimonio*, in AA.VV., *Il matrimonio nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 1994, 290-295; I. MARTÍNEZ ALEGRIA, *La forma straordinaria del matrimonio canonico. Origen histórico y régimen vigente*, Madrid 1994; P. BIANCHI, *Note in materia di «forma straordinaria» della celebrazione del matrimonio*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 9 (1996) 257-267; J. HENDRIKS, *La forma straordinaria del matrimonio*, in *ibid.*, 239-256.

(2) Sul valore delle Note esplicative del Pontificio Consiglio, cfr. J. OTADUY, *Sobre las «notas explicativas» del Consejo Pontificio para la interpretación de los textos legislativos*, in *Ius Ecclesiae* 9 (1997) 633-645.

nell'intimità del matrimonio e della famiglia» e di mancanza di libertà sofferta sotto il regime comunista⁽³⁾. In questo n. 2 vengono ricordati, oltre ad alcuni dati statistici del Kazakhstan, i punti salienti del sistema matrimoniale dei paesi comunisti, nel quale spicca la facile concessione del divorzio e il conseguente oscuramento dell'indissolubilità come proprietà essenziale del matrimonio.

2. *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici.*

Di seguito la Nota prende in considerazione la giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici «quando si presentano alla Chiesa con l'intenzione di contrarre nuovo matrimonio con parte cattolica» (n. 3). La competenza della Chiesa sulle unioni di acattolici — che siano battezzati o no — radica in ultimo termine nella sacramentalità primordiale che ha ogni matrimonio, in quanto appartiene al disegno divino della salvezza ed è chiamato a diventare sacramento della Nuova Legge in virtù dell'ordinazione universale dell'umanità alla Chiesa. Ma d'altra parte, in forza della dimensione visibile propria della Chiesa — attualizzata con il battesimo in essa —, l'esercizio della potestà di giurisdizione presuppone l'esistenza di un «punto di connessione» tra la persona che chiede il giudizio giurisdizionale e la Chiesa⁽⁴⁾.

Tale «punto di connessione» si riscontra senz'altro quando la Chiesa esercita la sua competenza su unioni di non battezzati — o di battezzati non cattolici — se uno dei contraenti desidera sposare un cattolico (oltre che, evidentemente, se lo stesso contraente diventa cattolico)⁽⁵⁾. In questi casi, l'autorità ecclesiastica si riconosce competente per giudicare la validità dei matrimoni celebrati da acattolici⁽⁶⁾.

⁽³⁾ Sulle misure dei regimi comunisti in tema di libertà religiosa, cfr. recentemente A. RIOBÓ SERVÁN, *Libertad religiosa y Derecho bajo el comunismo: la experiencia checoslovaca*, in *Ius Canonicum* 44 (2004) 589-647.

⁽⁴⁾ Cfr. J. HERVADA, *El Derecho del Pueblo de Dios*, III, *Diritto matrimoniale*, Pamplona 1973, 264-273; J. LLOBELL, *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici*, in AA.VV. (a cura di J. Carreras), *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, Milano 1998, 77-126; J. CARRERAS, *La giurisdizione della Chiesa sulle relazioni familiari*, in *ibid.*, 1-76; M.A. ORTIZ, *Note circa la giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici*, in *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 367-377; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Notas al decreto-declaración del S.T. de la Signatura Apostólica: la jurisdicción eclesiástica y los matrimonios de los acatólicos*, in *Ius Canonicum* 34 (1994) 653-659.

⁽⁵⁾ La presente Nota ricorda anche che i non battezzati e i battezzati non cattolici sono legittimati a chiedere all'autorità ecclesiastica la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671 e 1674, 1 CIC).

⁽⁶⁾ Cfr. SEGNAURA APOSTOLICA, *Dichiarazione sulla giurisdizione della Chiesa ri-*

Oltre a questi casi ⁽⁷⁾, c'è un esercizio amministrativo della potestà della Chiesa sul matrimonio degli acattolici, e specialmente dei non battezzati ⁽⁸⁾. La modalità più caratteristica di tale esercizio è costituita dal «privilegio paolino», più che nell'accezione originaria di 1 Cor 7, 12-15, nell'interpretazione medievale accolta dai cann. 1143-1147 CIC ⁽⁹⁾. Comunque, anche in mancanza del menzionato «punto di connessione» — quando cioè nessun coniuge si battezza né intende sposare un cattolico — può essere chiesto l'intervento «magisteriale» della Chiesa, se i coniugi chiedono un suo servizio relativo alla loro situazione coniugale. In tali casi, la Chiesa giudica sul matrimonio di acattolici in ragione della materia, *res sacra*, intimamente collegata con il mistero sponsale della Chiesa e la vocazione universale alla santità ⁽¹⁰⁾. In tal caso, lungi da un esercizio «pangiurisdizionalista», tale intervento non sarebbe altro che l'esercizio dell'autorità della Chiesa in quanto servizio, che ha di per sé — come «auctoritas» — una dimensione universale ⁽¹¹⁾.

guardo al matrimonio celebrato tra due acattolici, 28 maggio 1993, in *Ius Ecclesiae*, 6 (1994) 366.

⁽⁷⁾ E oltre alla normativa che riguarda l'impedimento di disparità di culto (can. 1086), che comporta anche l'esercizio della giurisdizione su un non battezzato.

⁽⁸⁾ Si veda l'eccellente sintesi di J. CARRERAS, *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio*, (can. 1059), in AA.Vv., *Diritto matrimoniale canonico. Vol. I*, Città del Vaticano 2002, 217-219, alla quale rimandiamo.

⁽⁹⁾ In realtà, poiché nella normativa vigente sul privilegio paolino lo scioglimento del vincolo precedente avviene con la celebrazione del nuovo matrimonio, la fattispecie costituisce un esercizio legislativo della giurisdizione, più che amministrativo, dal momento in cui non è l'autorità ecclesiale a sciogliere il vincolo bensì l'esercizio individuale di un diritto riconosciuto dal magistero della Chiesa: cfr. J. CARRERAS, *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio* cit., 218, con riferimento a J. LLOBELL, *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici* cit., 92-94.

Sulla scia del privilegio paolino, l'ordinamento canonico ha accolto altre forme di scioglimento del matrimonio non sacramentale (quando al meno uno dei coniugi non è battezzato), di natura prettamente amministrativa, conosciute come scioglimento «in favore della fede». Lo scioglimento di questi matrimoni può realizzarsi anche quando queste persone non intendono battezzarsi, sempre che ci sia di mezzo il bene della fede di un cattolico che intende sposare una di esse.

⁽¹⁰⁾ Rimandiamo al nostro *Sacramento y forma del matrimonio*, Pamplona 1995.

⁽¹¹⁾ Cfr. J. CARRERAS, *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio*, cit., 210-219. Si veda anche la riflessione di Llobell al riguardo, che riprende elementi della costruzione di Hervada e Lombardía sulla positivizzazione della giurisdizione della Chiesa su qualsiasi matrimonio che entra in rapporto con la Chiesa: cfr. J. LLOBELL, *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici* cit., 112-114; J. HERVADA, *El Derecho del Pueblo de Dios* cit., 269-274; P. LOMBARDÍA, *Infieles*, in *Escritos de Derecho Canónico*, 2, Pamplona 1973, 140. Di particolare interesse al riguardo è anche la costruzione di d'Ors sull'esercizio della giurisdizione come *potestas* e come *auctoritas*: cfr. A. D'ORS, *Elemen-*

A questo proposito, non va dimenticato che la competenza della Chiesa sulla realtà matrimoniale è anche una garanzia di salvaguardia dell'identità del matrimonio e della sua fedeltà al disegno originario divino, il che è particolarmente rilevante nei casi come i presenti nei quali una cultura e una normativa anticristiana hanno cercato di snaturare i tratti essenziali del matrimonio, e in particolare la sua indissolubilità. La giurisdizione della Chiesa allora permette di garantire che il matrimonio, nella sua ordinazione giuridica, si adegui alle esigenze della legge naturale e divina apertamente contestate nel sistema matrimoniale statale vigente nei paesi sottoposti all'ideologia marxista.

Per poter espletare questa funzione di servizio, è necessario individuare quale fosse il diritto applicabile ai matrimoni sottoposti al vaglio della Chiesa. Tale questione verrà ripresa alla fine del documento, favorendo una soluzione che costituisce forse la maggior novità della presente Nota, come riprenderemo più avanti.

Nei nn. 4-7 della Nota si offre una risposta abbastanza esauriente ai casi presi in considerazione: il matrimonio contratto civilmente da due non battezzati che posteriormente vengono battezzati nella Chiesa ortodossa (n. 4); quello di due non battezzati quando solo uno di essi si battezza nella Chiesa ortodossa (n. 5); quello di due non battezzati che rimangono tali ma uno di essi intende celebrare nuovo matrimonio con un battezzato (nella chiesa ortodossa o cattolica) (n. 6); e infine il matrimonio civile di due ortodossi «ove non fu possibile avere un sacerdote» (n. 7).

Il numero conclusivo della Nota (n. 8) contiene alcune considerazioni sull'esercizio giudiziario della potestà della Chiesa sugli acattolici. In primo luogo si dice — come era stato segnalato in interventi precedenti della Segnatura Apostolica⁽¹²⁾ — che in tutte le cause di matrimonio tra acattolici (battezzati o no) il tribunale ecclesiastico, competente a norma del can. 1673 CIC o can. 1359 CCEO, dovrà applicare le norme del diritto canonico, per ciò che riguarda gli impedimenti di diritto divino o i vizi del consenso che abbiano un fondamento nel diritto naturale⁽¹³⁾. Per quanto riguarda invece gli impedi-

tos de Derecho Privado Romano, Pamplona 1992, 37-38; R. DOMINGO, *El binomio « auctoritas-potestas » en el Derecho romano y moderno*, in *Persona y Derecho* 37/2 (1997) 183-185.

⁽¹²⁾ Cfr. SEG NATURA APOSTOLICA, *Dichiarazione sulla giurisdizione della Chiesa riguardo al matrimonio celebrato tra due acattolici*, 28 maggio 1993.

⁽¹³⁾ Certo, la questione di quali vizi di volontà attingano la forza invalidante dal diritto naturale e quali ubbidiscano alla volontà del legislatore umano non è affatto pacifica. Si pensi ai dibattiti dottrinali sul fondamento del *metus* e del *dolo*. Cfr. lo *status quaestionis* dottrinale offerto da A.M. PUNZI NICOLÒ, *La volontà coniugale viziata da « vis vel metus »* (can. 1103), in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico*. Vol. II, *Il consenso*, Città del Vaticano 2003, 506-508; cfr. anche M.A. ORTIZ, *Il timore che invalida il matri-*

menti di diritto umano e la forma di celebrazione, «si dovrà tenere conto del diritto al quale le persone erano soggette al tempo della celebrazione del matrimonio».

Di seguito, lo stesso n. 8 fa notare il rischio che la cultura ostile alla verità del matrimonio, imperante sotto il regime comunista, abbia potuto provocare nelle persone la perdita dell'esigenza di fondare il matrimonio sull'amore indissolubile e fedele. Infatti, si può creare, «nella cultura del facile divorzio, un errore radicato sul vero matrimonio che facilmente può assurgere a tale intensità da condizionare e determinare la volontà viziando il consenso fino a volere il matrimonio solo come è inteso nella legislazione civile».

In conclusione del n. 8 e del documento, si fa un cenno a un criterio basilare che ogni giudice ecclesiastico deve tener presente nel giudicare la validità del matrimonio, e cioè che «non tutti i matrimoni sono uguali», e anzi, «ogni matrimonio è un caso a sé». Il che servirà a valutare nella giusta misura l'affermazione del paragrafo precedente, onde evitare una sorta di presunzione di invalidità di tutti i matrimoni celebrati sotto l'influsso di quella cultura anticristiana, quasi ci fosse un'inversione nell'onere della prova, chiedendo di provare l'esistenza di una retta intenzione anziché lo svuotamento della volontà nuziale in forza dell'*error determinans* o dell'eventuale atto positivo di volontà simulatorio⁽¹⁴⁾.

monio e la sua prova, in *Ius Ecclesiae* 15 (2003) 102-127; *Pontificia Commissio CIC Authentice Interpretando*, Risposta del 23 aprile 1987 sull'applicabilità del canone 1103 ai matrimoni dei non cattolici, in *AAS* 79 (1987) 1132; U. NAVARRETE, *Responsa Pontificiae Commissionis Codicis Iuris Canonici Interpretando*, in *Periodica* 77 (1988) 497-510; J.I. BAÑARES, *El miedo en el matrimonio entre acatólicos. Comentario a la respuesta de la C.P. para la interpretación del CIC, del 23-IV-1987*, in *Ius Canonicum* 30 (1990) 155-162; J.M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, *La necesaria libertad para contraer matrimonio: el c. 1103*, in AA.VV., *El matrimonio y su expresión canónica ante el III Milenio. X Congreso Internacional de Derecho Canónico*, Pamplona 2000, 1023-1031. Sul fondamento nel diritto naturale del dolo e l'eventuale applicazione retroattiva, cfr. C. GULLO, *Riflessioni sulla retroattività del can. 1098*, in *Ius Ecclesiae* 4 (1992) 225-234 e T.J. ZÁRRAGA, *El dolo en el derecho matrimonial canónico y su fundamentación jurídica*, Pamplona 1998, in particolare pp. 282-298, dove commenta anche le Risposte private del Presidente della *Pontificia Commissio Iuris Canonici Recognoscendo*, del 1986 al riguardo.

⁽¹⁴⁾ Si possono ricordare le parole di Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota del 1993: «sarebbe grave ferita inferta alla stabilità del matrimonio e quindi alla sacralità di esso, se il fatto simulatorio non fosse sempre concretizzato da parte dell'asserito simulante in un *actus positivus voluntatis* (cfr. can. 1101 § 2); o se il cosiddetto *error iuris* circa una proprietà essenziale del matrimonio o la dignità sacramentale del medesimo non assurgesse a tale intensità da condizionare l'atto di volontà, determinando così la nullità del consenso (cfr. can. 1099)» (in *L'Osservatore Romano* 30 gennaio 1993, p. 5; anche su *Ius Ecclesiae* 5 (1993) 825). Cfr. P. MAJER, *El error que determina la vo-*

E infine, proprio perché il giudice — a motivo della radicalità dello *ius connubii* e del favore di cui gode il matrimonio⁽¹⁵⁾ — valuta la portata della volontà matrimoniale caso per caso, prima di riconoscere una dichiarazione di nullità di matrimonio emanata nella Chiesa ortodossa, dovrà verificare che vengono rispettate «le diverse questioni teologiche e giuridiche riguardanti la validità del matrimonio sacramentale». A meno che si tratti di una dichiarazione di nullità per «mancanza della forma prescritta dal diritto della propria Chiesa»: solo in tal caso, si dice, «può essere riconosciuta la sentenza dell'autorità competente ortodossa, salvo sempre il diritto divino».

3. *Il diritto applicabile dall'autorità cattolica. La novità introdotta dall'Istruzione «Dignitas connubii».*

E qui riprendiamo brevemente quanto dicevamo precedentemente riguardo a ciò che costituisce, a nostro avviso, la principale novità del presente documento. Le affermazioni del n. 8 poggiano sul presupposto che il matrimonio dei battezzati ortodossi viene retto, oltre che dal diritto divino, anche dal diritto proprio della Chiesa ortodossa: «si dovrà tenere conto del diritto al quale le persone erano soggette al tempo della celebrazione del matrimonio». In questo modo si sta accogliendo il principio contenuto nel can. 781 CCEO, che stabilisce che qualora un'autorità cattolica debba giudicare validità del matrimonio di due acattolici battezzati, si osserverà il diritto al quale le parti erano tenute al tempo della celebrazione e, per ciò che riguarda la forma di celebrazione, la Chiesa riconosce qualunque forma pubblica prescritta o ammessa dal diritto delle parti, sempre che, se almeno una delle parti era orientale, il matrimonio sia stato celebrato con rito sacro.

Come si sa, il legislatore latino del 1983 non accolse un'affermazione del genere. Malgrado alcune proposte avanzate in tal senso, finalmente il can. 1059 CIC, a differenza della soluzione del CCEO, mantenne un voluto silenzio circa le leggi applicabili nel matrimonio dei battezzati acattolici. La soluzione adoperata ubbidiva alla riluttanza ad ammettere una competenza giurisdizionale delle comunità acattoliche

luntad. Can. 1099 del CIC de 1983, Pamplona 1997, 303-335; cfr. anche M. GAS, Relevancia canónica del error sobre la dignidad sacramental del matrimonio, Roma 2001.

⁽¹⁵⁾ Cfr. recentemente H. FRANCESCHI, *Una comprensione realistica dello «ius connubii» e dei suoi limiti*, in M.A. ORTIZ (a cura di), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, Milano 2005, 1-48; cfr. anche A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Il «favor matrimonii» e la presunzione di validità del matrimonio: appunti per la loro chiarificazione concettuale*, in *Ius Ecclesiae* 16 (2004) 321-344, dove commenta il Discorso di Giovanni Paolo II alla Rota Romana del 29 gennaio 2004.

occidentali⁽¹⁶⁾. Infatti, riguardo agli ortodossi, il Decreto conciliare *Unitatis redintegratio* 16 aveva già riconosciuto tale giurisdizione: «il sacro Concilio, onde togliere ogni dubbio, dichiara che le Chiese d'Oriente, memori della necessaria unità di tutta la Chiesa, hanno potestà di regolarsi secondo le proprie discipline, come più consone all'indole dei loro fedeli e più adatte a provvedere al bene delle anime»⁽¹⁷⁾. Malgrado il dettato conciliare, il CIC tacque al riguardo mentre, come abbiamo segnalato, il CCEO ammise espressamente nel summenzionato can. 781 l'esistenza di un diritto proprio delle Chiese ortodosse.

Non ci soffermiamo qui sulle implicazioni ecclesiologiche della soluzione del CCEO e sulla diversa portata dell'accoglienza del diritto applicabile nella chiesa ortodossa e nelle comunità protestanti⁽¹⁸⁾. Gefaell ha fatto notare che nel primo caso si tratta di vero diritto canonico, in forza della «ecclesialità» delle comunità ortodosse, alle quali viene riconosciuta (e non concessa) la potestà giurisdizionale; diversamente, il diritto applicabile ai fedeli protestanti — spesso è il diritto secolare⁽¹⁹⁾ — non è propriamente canonico in quanto non poggia sulle stesse basi ecclesiologiche.

⁽¹⁶⁾ Cfr. *Communicationes* 9 (1977) 126; PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em. mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis*, Typ. Pol. Vat. 1981, 246; M.A. ORTIZ, *Note circa la giurisdizione della Chiesa cit.*, 375-376. Navarrete suggerì che la normativa orientale dovrebbe aver servito a supplire la lacuna rimasta nel CIC riguardo il diritto applicabile al matrimonio degli acattolici: U. NAVARRETE, *Ius matrimoniale latinum et orientale. Collatio Codicem latinum et orientalem*, in *Periodica* 80 (1991) 618. Anche Prader era dell'opinione che si fosse creata una lacuna legale nel CIC: cfr. J. PRADER, *Il diritto matrimoniale latino e orientale: studio comparativo*, in AA.VV., *Studi sul Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Padova 1994, 69. Diversamente, P. GEFAELL, *Basi ecclesiologiche della giurisdizione delle Chiese ortodosse sui matrimoni misti con cattolici*, in AA.VV., *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, a cura di Joan Carreras, Roma 1998, 130.

⁽¹⁷⁾ Giovanni Paolo II aveva ribadito che tale riconoscimento non è una concessione della Chiesa cattolica: nella Lett. Ap. *Euntes in mundum* del 25 gennaio 1988 (AAS 80 (1988) 950, n. 10), aveva sottolineato che dal n. 16 di UR «risulta chiaramente la caratteristica autonomia disciplinare, di cui godono le Chiese orientali: essa non è conseguenza di privilegi concessi dalla Chiesa di Roma, ma della legge stessa che tali Chiese possiedono sin dai tempi apostolici».

⁽¹⁸⁾ Come abbiamo segnalato, il can. 780 § 2, 2 CCEO parla anche di un «diritto applicabile» nelle comunità ecclesiali (prevalentemente occidentali) che non hanno un diritto proprio.

⁽¹⁹⁾ Anche per Navarrete il verbo «tenetur» del can. 780 § 2, 2 CCEO relativo al diritto che regge le comunità che non hanno un diritto proprio va interpretato in senso largo, prescindendo dall'eventuale sottomissione alla giurisdizione della Chiesa

Questa conclusione poteva ritenersi vigente anche per la Chiesa latina, malgrado l'assenza di una formulazione espressa, in forza dei rapporti esistenti tra i due Codici integranti l'unico *Corpus Iuris Canonici* ⁽²⁰⁾. Comunque, l'omogeneizzazione delle due normative su questo punto sembrava improcrastinabile, per evidenti motivi di congruenza dottrinale ⁽²¹⁾.

In ogni caso, la recente Istruzione *Dignitas connubii* sul modo di trattare le cause di nullità del matrimonio ⁽²²⁾ accoglie, intendendo applicarla a tutta la Chiesa latina, la soluzione contenuta nei cann. 780 e 781 CCEO. L'art. 2 dell'Istruzione riporta il contenuto del can. 780:

«Art. 2. § 1. Matrimonium catholicorum, etsi una tantum pars sit catholica, regitur iure non solum divino sed etiam canonico, salvo art. 3, § 3 (cf. can. 1059).

§ 2. Matrimonium inter partem catholicam et partem baptizatam non catholicam, regitur etiam:

1° iure proprio Ecclesiae vel Communitatis ecclesialis, ad quam pars acatholica pertinet, si haec communitas ius matrimoniale proprium habet;

2° iure, quo utitur Communitas ecclesialis ad quam pars acatholica pertinet, si haec Communitas iure matrimoniali proprio caret».

Da parte sua, l'art. 4 dell'Istruzione sancisce quale sia il diritto applicabile dai tribunali ecclesiastici competenti ⁽²³⁾, quando debbono

dei fedeli battezzati che non hanno una propria potestà di giurisdizione in quanto carenti di successione apostolica; cfr. U. NAVARRETE, *La giurisdizione delle Chiese orientali non-cattoliche sul matrimonio* (can. 780 CCEO), in AA.Vv., *Il matrimonio nel Codice delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 1994, 121.

⁽²⁰⁾ Cfr. P. GEFAELL, *Relaciones entre los dos códigos del único «Corpus iuris canonici»*, in *Ius Canonicum* 39 (1999), pp. 605-626. Nelle nostre *Note circa la giurisdizione della Chiesa* cit., 376 avevamo ipotizzato una soluzione simile sulla base dell'applicabilità dei principi contenuti nei documenti conciliari *Unitatis redintegratio* 16 e *Dignitatis humanae* 4.

⁽²¹⁾ «Se il canone 780 canonizzasse soltanto quelle norme [le norme delle Chiese ortodosse non contrarie al diritto divino], allora l'accettarle o meno si ridurrebbe ad una questione di mera convenienza. Se, invece, si trattasse del riconoscimento dovuto ad una realtà con titolarità originaria, allora il contenuto di questa norma del CCEO dovrebbe essere introdotta anche nel diritto latino, e il procrastinare immotivatamente la questione non sarebbe corretto» (P. GEFAELL, *Basi ecclesologiche della giurisdizione delle Chiese ortodosse* cit., 128).

⁽²²⁾ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Instructio «Dignitas connubii» servanda a tribunalibus dioecesis et interdioecesis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*, 25 gennaio 2005.

⁽²³⁾ Competenti a norma dell'art. 3, che stabilisce: «§ 1. Causae matrimoniales baptizatorum iure proprio ad iudicem ecclesiasticum spectant (can. 1671).

giudicare cause di acattolici, distinguendo in due paragrafi a seconda che si tratti del matrimonio di due acattolici battezzati o di due non battezzati. Nel primo caso, contemplato nel § 1, si propone la soluzione del can. 781 CCEO⁽²⁴⁾:

«Art. 4. § 1. Quoties iudex ecclesiasticus cognoscere debeat de nullitate matrimonii acatholicorum baptizatorum:

1° quod attinet ad ius, quo partes tempore celebrationis matrimonii tenebantur, servetur art. 2, § 2;

2° quod attinet ad formam celebrationis matrimonii, Ecclesia agnoscit quamlibet formam iure praescriptam vel admissam in Ecclesia vel Communitate ecclesiali ad quam partes tempore celebrationis matrimonii pertinebant, dummodo, si una saltem pars est christifidelis alicuius Ecclesiae orientalis acatholicae, matrimonium ritu sacro celebratum sit».

Il § 2 di questo art. 4 invece esplicita — con una formulazione che non si trova nel can. 781 CCEO — quale deve essere il diritto applicabile nelle cause di nullità di due non battezzati:

«§ 2. Quoties iudex ecclesiasticus videre debeat de nullitate matrimonii initi a duobus non baptizatis;

1° causa nullitatis cognoscitur iure processuali canonico;

2° nullitas autem matrimonii definitur, salvo iure divino, iure quo partes tempore celebrationis matrimonii tenebantur».

Questa soluzione della *Dignitas connubii* completa in un certo senso quanto affermato nel n. 7 della presente Nota, riguardo alla valutazione del matrimonio civile degli ortodossi. Tale numero ha una formulazione — «Matrimonio contratto civilmente tra due ortodossi,

§ 2. Iudex autem ecclesiasticus illas tantum causas nullitatis matrimonii acatholicorum, sive baptizatorum sive non baptizatorum, cognoscit, in quibus status liber unius saltem partis coram Ecclesia catholica comprobetur oportet, salvo art. 114.

§ 3. Causae de effectibus matrimonii mere civilibus pertinent ad civilem magistratum, nisi ius particulare statuatur easdem causas, si incidenter et accessorie agantur, posse a iudice ecclesiastico cognosci ac definiri (can. 1672)».

(24) Can. 781 CCEO: «Si quando Ecclesia iudicare debet de validitate matrimonii acatholicorum baptizatorum:

1 quod attinet ad ius, quo partes tempore celebrationis matrimonii tenebantur, servetur can. 780, § 2;

2 quod attinet ad formam celebrationis matrimonii, Ecclesia agnoscit quamlibet formam iure praescriptam vel admissam, cui partes tempore celebrationis matrimonii subiectae erant, dummodo consensus expressus sit forma publica et, si una saltem pars est christifidelis alicuius Ecclesiae orientalis acatholicae, matrimonium ritu sacro celebratum sit».

ove non fu possibile avere un sacerdote» — che può trarre in inganno, perché sembrerebbe che l'unico caso da prendere in considerazione è quello del grave incomodo che — per la legislazione cattolica — legittima la celebrazione in forma straordinaria (cfr. cann. 1116 CIC e 832 CCEO). In realtà, nel citato n. 7 — integrato, dicevamo, col disposto nell'Istruzione *Dignitas connubii* — si offre una soluzione più ampia.

Nel n. 7 della Nota si afferma che, dovendo giudicare circa la validità di un matrimonio civile di due battezzati ortodossi, va applicato il diritto proprio della Chiesa ortodossa⁽²⁵⁾. Ma, sulla scia della prassi seguita presso la Segnatura Apostolica⁽²⁶⁾ e tenendo presente che non esiste nel CIC un canone simile al can. 781, 2 CCEO, la Nota conclude che si adopererà una soluzione diversa a seconda che l'autorità (cattolica) che giudica la validità del matrimonio sia orientale o latina⁽²⁷⁾. Se orientale, in forza del can. 781, 2 CCEO (che rinvia formalmente al diritto proprio delle Chiese ortodosse e inoltre stabilisce che se almeno uno dei battezzati acattolici è orientale, si richiede che il matrimonio sia celebrato con rito sacro) dichiarerà nullo il matrimonio senza applicare la norma cattolica sulla forma straordinaria, istituto non previsto dalla legislazione delle Chiese ortodosse.

Invece, se l'autorità che vaglia la validità di tale matrimonio è latina, la Nota che commentiamo ritiene che sia in vigore la prassi che riconosce la disciplina delle Chiese ortodosse per la celebrazione ordinaria del matrimonio e allo stesso tempo « applica al matrimonio tra ortodossi la legge cattolica sulla forma straordinaria » (7, a), per cui dichiarerà nullo tale matrimonio civile solo se non si danno i requisiti della forma straordinaria di celebrazione (impossibilità di adire il teste qualificato senza grave incomodo e volontà veramente matrimoniale).

La menzionata prassi della Segnatura è illustrata — in termini analoghi a quelli adoperati dalla presente Nota — da Prader nella sua monografia *La legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi, interecclesiali, interconfessionali e interreligiosi*⁽²⁸⁾; in essa, offre altri riferimenti di decisioni della Segnatura e conclude affermando che

(25) Cfr. J. LLOBELL, *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici* cit., 125-126, dove sottolinea il carattere misto della giurisdizione, che la Chiesa condivide con le altre confessioni, sempre che venga rispettato il carattere indissolubile del matrimonio nel disegno divino. L'esercizio della giurisdizione da parte della Chiesa cattolica è sussidiario rispetto alla giurisdizione dell'ordinamento « la Chiesa ortodossa » sotto il cui regime fu celebrato il matrimonio.

(26) Segnatura Apostolica, sentenza del 28 novembre 1970 (cit. in n. 7 da X. Ochoa, *Leges Ecclesiae* V, 6394-6399). Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem, cum notis bibliographicis et indicibus*, II, Roma 1980, n. 5142.

(27) J. PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale* cit., 61.

(28) Cfr. J. PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi, in-*

«l'istituto della forma straordinaria del matrimonio non è conosciuto nelle Chiese orientali non cattoliche», anche se — riconosce in calce — «ne fa eccezione soltanto la Chiesa nestoriana, la quale secondo una antica fonte del secolo VIII considera valido il matrimonio contratto davanti ai soli testi, se non è possibile avere un sacerdote»⁽²⁹⁾.

Tale prassi, diversa a seconda che si applichi il diritto latino o quello orientale, costituisce una disarmonia che la formulazione dell'art. 4 § 1, 2 dell'Istruzione *Dignitas connubii* vuole risolvere, cercando di rendere universale il regime orientale al riguardo. Sembra che infatti che si voglia escludere l'applicabilità della forma straordinaria al matrimonio degli ortodossi, sia da parte del giudice latino che di quello orientale. Ma ciò, come vedremo, non risolve tutti i problemi.

Il n. 7 *b*) della presente Nota accetta che «le Chiese ortodosse di rito bizantino non conoscono l'istituto della celebrazione del matrimonio nella forma straordinaria». Questa è l'opinione comune, anche se è una regola che ammette qualche eccezione.

Il matrimonio celebrato da due ortodossi senza la benedizione del sacerdote, conclude il n. 7 *b*), essendo irrilevanti le eventuali circostanze che comporterebbero una celebrazione in forma straordinaria per i codici cattolici, deve essere considerato «un contratto legittimo» ma non un sacramento.

Questa ambiguità, palesata a proposito delle esitazioni della dottrina ortodossa riguardo alla forma straordinaria di celebrazione (in assenza del sacerdote che benedice) ubbidisce al fatto che, nella Chiesa ortodossa, la sacramentalità del matrimonio ha dei connotati diversi rispetto alla comune dottrina cattolica. La dottrina dell'identità tra matrimonio e sacramento è condizionata in parte dal ruolo centrale che la teologia orientale dà al sacerdote benediciente nella celebrazione del sacramento del matrimonio, il che ha dato origine a un certo divario tra la tradizione orientale non cattolica e la tradizione cattolica, soprattutto quella latina⁽³⁰⁾.

terecclesiali, interconfessionali e interreligiosi, Roma 1993, 58 s., che riporta altri casi simili e le Norme del 10 maggio 1976 (Ochoa, n. 7206).

⁽²⁹⁾ J. PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale* cit., 60 e nota 20, con riferimento a Fonti CICO, Ser. II, Fasc. XV, 183.

⁽³⁰⁾ La teologia sacramentale latina ha sempre sostenuto che i ministri del matrimonio sono gli stessi coniugi; invece, «secondo la dottrina delle Chiese orientali non cattoliche il ministro del matrimonio sacramento (...) è il sacerdote. Il sacramento come azione di Cristo e la Chiesa può avverarsi soltanto attraverso il sacerdote (presbitero o vescovo) che compie il rito nuziale» (J. PRADER, *La forma di celebrazione del matrimonio* cit., 288). Il Catechismo della Chiesa Cattolica ha voluto in qualche modo prendere in considerazione la tradizione orientale, senza dire, però, che il ministro sia il sacerdote: «Secondo la tradizione latina sono gli sposi, come ministri della grazia di Cristo, a con-

Di conseguenza, si afferma che non è ammissibile, per le Chiese ortodosse, la celebrazione di un matrimonio sacramentale senza l'intervento del sacerdote che celebra il rito sacro del matrimonio. Certamente il principio così formulato va ridimensionato nel caso proposto nella presente Nota sotto il n. 4: «se due non battezzati o una parte non battezzata e una protestante uniti nel solo matrimonio civile si convertono alla Chiesa russo-ortodossa». In tal caso, malgrado le affermazioni dottrinali di principio, si ammette che l'unione diventa sacramento con la ricezione del battesimo, la cresima e la comunione eucaristica, e «non segue una celebrazione del matrimonio con il rito sacro», perché l'accettazione all'Eucaristia implica che la Chiesa benedice la coppia come marito e moglie⁽³¹⁾.

4. *Per le autorità ortodosse il matrimonio civile dei fedeli può essere considerato valido ma non sacramentale. Problemi nell'accogliere tale prassi e la procedura da seguire da parte dell'autorità cattolica.*

La peculiare espressione del rapporto tra matrimonio naturale e sacramento propria delle Chiese ortodosse si manifesta anche in una prassi alla quale accenna l'Amministratore di Almaty nel quesito rivolto al Pontificio Consiglio. Infatti, per alcuni autori ortodossi, l'unione civile non ha valore sacramentale ma sì come matrimonio naturale⁽³²⁾. La stessa gerarchia ortodossa li ammette come valide unioni non sacramentali; così si legge in una delle conclusioni del Sinodo del Patriarcato di Russia del 1998:

«On December 28, 1998, the Holy Synod of the Russian Orthodox Church regretted to state that some spiritual fathers tend to declar

ferirsi mutuamente il sacramento del Matrimonio esprimendo davanti alla Chiesa il loro consenso. Nelle tradizioni delle Chiese orientali, i sacerdoti, vescovi o presbiteri, sono testimoni del reciproco consenso scambiato tra gli sposi ma anche la loro benedizione è necessaria per la validità del sacramento» (CCC 1623 n.v.). Come si sa, nella prima redazione (non ufficiale) del n. 1623 del Catechismo, la formulazione era meno chiara. Si diceva: «Nella Chiesa latina, si considera abitualmente che sono gli sposi, come ministri della grazia di Cristo, a conferirsi mutuamente il sacramento del matrimonio esprimendo davanti alla Chiesa il loro consenso. Nelle liturgie orientali, il ministro del sacramento (chiamato «Incoronazione») è il presbitero o il vescovo che, dopo aver ricevuto il reciproco consenso degli sposi, incorona successivamente lo sposo e la sposa in segno dell'alleanza matrimoniale».

⁽³¹⁾ Come riportato nella nota 25 del documento che commentiamo, con riferimento a J. MEYENDORFF, *Marriage: An Orthodox Perspective*, New York, St. Vladimir's Seminary Press 1972, 27.

⁽³²⁾ Cfr. J. MEYENDORFF, *Marriage: An Orthodox Perspective* cit., 26-27; J. PRADER, *La forma di celebrazione del matrimonio* cit., 288

common-law marriage invalid or demand that spouses, who have lived together for many years but were not married in church for this or that reason, should divorce. Some spiritual fathers do not allow persons who live in unwed marriage to communicate, identifying such a marriage with fornication. The decision adopted by the Synod points out that while insisting on the necessity of church marriage, the Synod reminds pastors that the Orthodox Church also respects common-law marriage»⁽³³⁾.

Allo stesso tempo dunque che ribadiscono la necessità di sposarsi con il rito sacro, le autorità ortodosse — se non altro quelle russe — riconoscono una certa validità «naturale» al matrimonio celebrato secondo le leggi civili, almeno per non respingere le coppie così unite dalla ricezione dell'Eucaristia. A questo riconoscimento si riferisce infatti l'Amministratore Apostolico di Almaty chiedendo se deve riconoscere come matrimonio valido non sacramentale il matrimonio civile dei fedeli ortodossi, «come lo considererebbe la Chiesa ortodossa».

⁽³³⁾ JUBILEE BISHOPS COUNCIL OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH, *Bases of the social concept of the Russian Orthodox Church*, Moscow 13-16 agosto 2000; in <http://www.orthodox.org.ru/sd00e.htm>.

Nei paragrafi precedenti a quello trascritto si legge:

«X. 2. (...) In the period of the Christianisation of the Roman Empire, marriage continued to be validated by civil registration. Consecrating matrimonial unions by prayer and blessing, the Church still recognised a common-law marriage as valid in cases where the church marriage was impossible and did not subject the spouses thus married to canonical prohibitions. Today the Russian Orthodox Church upholds the same practice. (...).

According to the 74th Novella of Justinian (538), a lawful marriage could be sealed by either an *ecclicus* (a church notary) or a priest. This rule was included in the eclogue of Emperor Leo III and his son Constantine (740), and in the legislation of Basil I (879). Mutual agreement between man and woman, confirmed before witnesses, was an important condition of marriage. The Church did not protest against this practice. Only in 893, by Novella 89 of Emperor Leo VI, free citizens were obliged to marry in church. In 1095, Emperor Alexis Comnenus extended this rule to slaves. The introduction of obligatory church marriage (9th-11th centuries) meant that the authority transferred the entire legal regulation of matrimonial relations to the jurisdiction of the Church. However, the universal introduction of this practice should not be seen as the institution of the Sacrament of Matrimony, which had existed in the Church from times immemorial.

The order established in Byzantium was also assimilated in Russia with regard to the people of Orthodox confession. By the Decree on the Separation of the Church from the State (1918), church marriage was rendered invalid; formally the faithful were given the right to accept a church blessing after registering a marriage with state. In fact, throughout the long period of the persecution of religion by the state, the celebration of marriage in church remained difficult and dangerous».

Oltre alle autorità ortodosse, anche la maggior parte della dottrina ritiene che i matrimoni civili dei battezzati ortodossi sono veri matrimoni anche se non sacramentali, a ragione della diversità di riflessione teologica sulla sacramentalità del matrimonio. Così conclude Prader: «(nelle chiese ortodosse) è possibile configurare l'esistenza distinta di un matrimonio naturalmente valido e di un sacramento»⁽³⁴⁾. Altri autori invece, come Salachas, sostengono che «dal IX secolo (...) nella legislazione di tutte le chiese di tradizione bizantina un matrimonio, contratto senza il rito liturgico celebrato dal sacerdote, è stato considerato anche nel campo giuridico come un atto inesistente e perciò del tutto invalido»⁽³⁵⁾.

Visto che si deve applicare il diritto proprio della Chiesa ortodossa, sembrerebbe che la risposta alla domanda dell'Amministratore di Almaty dovrebbe essere affermativa, il che urterebbe con la dottrina cattolica sull'unicità della realtà matrimoniale⁽³⁶⁾, che, tra battezzati, è sempre una realtà sacramentale, indipendentemente dalla professione di fede sulla sacramentalità della confessione acattolica⁽³⁷⁾.

D'altra parte, come si ricorda nel n. 8 della Nota del PCTL, nel valutare le unioni dei fedeli ortodossi, il giudice cattolico deve tener presente il divario d'impostazioni nelle «diverse questioni teologiche e giuridiche riguardanti la validità del matrimonio sacramentale degli acattolici orientali»⁽³⁸⁾. È chiaro che nell'applicare il diritto proprio

(34) J. PRADER, *La forma* cit., 288; anche A. SAJE, *La forma straordinaria* cit., 199 con riferimento a N. BIERNACKI, *Ius «ortodoxum» russorum*, Posnaniae 1914, 93.

(35) D. SALACHAS, *Il sacramento del matrimonio nel nuovo diritto canonico delle Chiese orientali*, Bologna 1994, 29.

(36) Come ha ribadito recentemente Giovanni Paolo II nei Discorsi al Tribunale della Rota Romana degli anni 2001 e 2003, ai quali rimandiamo. Cfr. M. GASIAIXENDRI, *Essenza del matrimonio cristiano e rifiuto della dignità sacramentale. Riflessioni alla luce del recente discorso del Papa alla Rota*, in *Ius Ecclesiae* 13 (2001) 122-145; C.J. ERRÁZURIZ M., *El matrimonio como realidad jurídica natural y sacramental*, in *Folia Theologica* 5 (1994) 19-36.

(37) La questione fu posta, durante la codificazione latina, a proposito dell'esclusione e l'errore determinante sulla sacramentalità, per concludere che l'affermazione di non sacramentalità del matrimonio tra i protestanti è irrilevante, a meno che tale convinzione portasse, nel caso concreto, ad un atto positivo escludente o un *error determinans*: «*numquam excludimus quod tale matrimonium inter partem catholicam et protestanticam sit sacramentum; sed hoc valet etiam si partis protestanticae mens est non esse sacramentum; obiective est sacramentum, et fuit semper doctrina*» (Card. Hoffner, in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Acta et documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Congregatio Plenaria Diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Città del Vaticano 1991, 458).

(38) L'affermazione del PCTL è da mettere in relazione innanzitutto con alcuni casi in cui la Segnatura Apostolica ha deciso di non recepire alcune dichiarazioni di nul-

delle Chiese ortodosse — e in questo senso il can. 781 CCEO e l'art. 4 § 1, 2 dell'istruzione *Dignitas connubii* stabiliscono che il giudice riconoscerà qualunque forma ammessa nella Chiesa e comunità ecclesiale a cui appartenevano le parti sempre che, se una delle parti era ortodossa, «matrimonium ritu sacro celebratum sit» —, ma è altrettanto chiaro che ciò va fatto senza ledere minimamente il diritto divino.

Se si accettano i limiti del diritto divino, secondo la dottrina cattolica il vero matrimonio tra due battezzati è sempre sacramento: in questo senso, l'autorità cattolica non può ammettere un matrimonio «profano» di due battezzati: quindi o lo riconoscerà valido e allora non può non essere sacramento, oppure giudicherà che tale unione non sia un vero matrimonio⁽³⁹⁾.

La mancanza — o eccezionalità — della forma straordinaria nel regime delle Chiese ortodosse è visto come conferma della scindibilità, nella teologia ortodossa, tra matrimonio e sacramento: quando c'è l'impossibilità di adire il sacerdote che deve benedire il matrimonio, i coniugi possono unirsi in matrimonio «naturale», ma devono ricevere la benedizione per poter essere uniti in sacramento. I fedeli, comunque, anche prima di ricevere la benedizione, possono accostarsi ai sacramenti. Anche senza il grave incomodo, le unioni solo civili sono considerate valide naturalmente, e il fatto di non aver ricevuto la benedizione non impedisce ai coniugi di ricevere i sacramenti.

La teologia orientale cattolica dà anche un peso rilevante all'intervento del sacerdote che benedice il matrimonio. Ma ciò non osta a che si ammetta anche la possibilità di celebrare un vero matrimonio — sacramentale, come non può essere diversamente per i cattolici — nell'impossibilità di ricevere la benedizione, anche se, per non pochi autori orientali, la forma straordinaria di celebrazione (cfr. can. 832 CCEO) non è in armonia con la tradizione e la teologia orientale⁽⁴⁰⁾.

lità emanate da autorità accattoliche in quanto tali dichiarazioni «ufficializzavano» semplicemente la separazione dei coniugi, costituendo in realtà dichiarazioni di divorzio; cfr. SEGNAURA APOSTOLICA, *Non conceditur petita dispensatio a processu iudiciali istituendo de nullitate matrimonii acatholicorum*, Prot. 22343/90 V.T., 7 gennaio 1991, cit. da J. LLOBELL, *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli accattolici* cit., 88.

⁽³⁹⁾ Anche i matrimoni dei non battezzati, pur non essendo "sacramento" in senso stretto, partecipano della sacralità del piano creazionale e salvifico di Dio. Su questo punto, oltre ai riferimenti dottrinali segnalati in altre note, cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione ai partecipanti al Simposio L'espressione canonica della famiglia fondata sul matrimonio dinanzi al Terzo Millennio*, in *L'Osservatore Romano*, 4 novembre 1994, p. 9, dove cita anche al riguardo un brano della sua *Lettera alle Famiglie* n. 6, a proposito del fatto che naturalmente (*al principio*) la comunità coniugale e la famiglia fondata su di essa sono una speciale e privilegiata rivelazione del Dio Trino e dell'amore sponsale di Cristo.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. J. VADAKUMCHERRY, *Il diritto matrimoniale nei codici orientale e latino*, in

Cercando di trovare una soluzione: si potrebbe ritenere che i due livelli di validità — sacramentale se il sacerdote ha benedetto il matrimonio, « naturale » se non l'ha fatto — ubbidiscono, per la dottrina ortodossa, alla *ratio* dell'istituto della forma straordinaria cattolica? Tenendo presenti le dimensioni dei territori della Russia, non ci si stupirebbe se la « tolleranza » delle autorità ecclesiali riguardo ai matrimoni civili celebrati senza la benedizione abbia avuto origine proprio nella difficoltà di rivolgersi al sacerdote per ricevere la benedizione nuziale.

In ogni caso, tenendo presente il dubbio esistente — sul valore da dare a tali matrimoni civili —, va ricordato il *favor* di cui gode il matrimonio, sancito dai can. 1060 CIC e 779 CCEO⁽⁴¹⁾. Di conseguenza, nel dubbio, dovrebbero ritenersi validi e — per l'autorità cattolica — sacramentali se celebrati tra battezzati.

A ragione delle difficoltà d'interpretazione menzionate, il n. 7 della Nota del PCTL conclude prudentemente che, nei presenti casi (in cui si esamina la validità di un matrimonio celebrato solo civilmente tra battezzati acattolici orientali), il giudice « deve interrogare i coniugi se abbiano avuto l'intenzione di contrarre un *vero matrimonio* » (cfr. cann. 1116 CIC e 832 CCEO sulla forma straordinaria). Infatti, aggiunge il PCTL, la validità del matrimonio non dipende dall'atto civile, ma dal fatto che le parti intendevano dare un valido consenso matrimoniale, indipendentemente dal fatto che i coniugi, per ignoranza, abbiano pensato che il loro matrimonio contratto senza sacerdote non fosse valido dinnanzi alla Chiesa (cfr. cann. 1100 CIC e 823 CCEO), poiché « la validità del consenso delle parti contraenti non dipende da ciò che pensano, ma da ciò che vogliono o non vogliono ».

Rimane soltanto un'ultima questione⁽⁴²⁾: con quale procedura dovrà valutarsi la validità o nullità di quest'unione? Riteniamo che,

AA.Vv., *Il diritto canonico orientale nell'ordinamento ecclesiale*, Città del Vaticano 1995, 156. Per Salachas la previsione della forma straordinaria costituisce una sorta di supplenza della « mancanza della potestà dell'ordine, di modo che anche in mancanza della benedizione sacerdotale del matrimonio, esso sia un vero sacramento » (D. SALACHAS, *Il sacramento del matrimonio nel nuovo diritto canonico delle Chiese Orientali* cit., 208). Cfr. sulla questione A. SAJE, *La forma straordinaria* cit., 198-203.

(41) Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana del 29 gennaio 2004 cit.

(42) In realtà, ci sarebbe ancora un'altra questione da prendere in considerazione: l'eventuale sanazione in radice, sulla quale non ci soffermiamo perché l'impostazione del quesito posto al PCTL e la risposta del Consiglio studia l'unione civile precedente come « obice » per un ulteriore matrimonio con un cattolico. Va segnalato comunque che, nel caso i fedeli sposati civilmente volessero regolarizzare la situazione, se rimangono ortodossi l'unica soluzione è la celebrazione del rito sacro, poiché la Chiesa

alla luce dei dubbi accennati, non basterà l'indagine amministrativa prematrimoniale effettuata dal parroco⁽⁴³⁾, ma bisognerà seguire un processo giudiziale.

Va notato in primo luogo che, com'è ovvio, tali disposizioni riguardano l'accertamento dell'invalidità delle unioni *dei cattolici* obbligati alla forma canonica ma sposati solo civilmente.

D'altra parte, sia il can. 781 CCEO, sia il n. 8 della Nota che commentiamo, sia infine l'art. 4 dell'istruzione *Dignitas connubii* attribuiscono sempre al giudice e non al parroco la facoltà di pronunciarsi sulla validità dei matrimoni dei battezzati acattolici: «Si quando Ecclesia iudicare debet de validitate matrimonii acatholicorum baptizatorum...»; «Ogni caso che si presenta deve essere esaminato e definito seguendo la prescritta procedura giudiziale»; «Quoties iudex ecclesiasticus cognoscere debeat de nullitate matrimonii acatholicorum baptizatorum...».

Per cui, tenendo anche presente la prassi menzionata nella Chiesa ortodossa russa di riconoscere come «valide» le unioni civili dei suoi fedeli — prassi che sarebbe da vedere se sia condivisa in pieno da tutte le Chiese ortodosse —, sembra che l'accertamento della nullità di questi matrimoni civili va fatto seguendo la procedura giudiziale,

ortodossa non prevede la celebrazione del sacramento del matrimonio senza la benedizione. Se invece i fedeli originariamente ortodossi sono diventati cattolici, sarebbe possibile la *sanatio*, qualora concorresse la causa grave del can. 849 CCEO. L'autorità competente secondo il can. 852 sarebbe, oltre alla Sede Apostolica, il Patriarca o il vescovo eparchiale: «Patriarcha et Episcopus eparchialis concedere possunt sanationem in radice in singulis casibus, si validitati matrimonii obstat defectus formae celebrationis matrimonii iure praescriptae vel aliquod impedimentum, a quo ipsi dispensare possunt, et in casibus iure praescriptis, si impletae sunt condiciones, de quibus in can. 814; in ceteris casibus et si de impedimento iuris divini agitur, quod iam cessavit, sanatio in radice concedi potest la sola Sede Apostolica». Sulle perplessità riguardo alla possibilità di sanare un matrimonio civile, cfr. N. SCHÖCH, *La sanazione in radice dei matrimoni celebrati in forma civile o senza forma pubblica*, in AA.VV., *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia* cit., 289-333; si veda anche lo *status quaestionis* della dottrina orientale offerto da P. SZABÓ, *La competenza del vescovo eparchiale per la sanazione in radice del matrimonio. (L'interpretazione del c. 852 del CCEO in considerazione di quello 835)*, in AA.VV., *El matrimonio y su expresión canónica ante el III Milenio* cit., 193-200.

⁽⁴³⁾ Come stabili prima la Risposta del PCTL del 11 luglio 1984 e poi il can. 1372 § 2 CCEO. Infatti, il can. 1372 CCEO, relativo al processo documentale, aggiunge come § 2 — inesistente nel parallelo can. 1686 CIC — il contenuto della Risposta del PCTL del 1984: «§ 2. Si vero agitur de eo, qui formam celebrationis matrimonii iure praescriptam servare debuit, sed matrimonium attentavit coram officiali civili vel ministro acatholico, sufficit investigatio praematrimonialis, de qua in can. 784, ad comprobandum eius statum liberum». L'istruzione *Dignitas connubii* ha accolto questa soluzione negli artt. 5/3 e 297/2.

possibilmente quella del processo documentale. In tal senso si esprimeva Prader nel 2003, a proposito dei casi di fedeli ortodossi sposati civilmente che successivamente vogliono sposarsi con una parte cattolica: «Dal 1977 le relative cause [degli ortodossi sposati civilmente] vengono definite presso i tribunali ordinari [cattolici] con processo ordinario o, se consti in modo certo del difetto della legittima forma, con processo documentale. Generalmente queste cause, per rimuovere ogni dubbio positivo, sono trattate con processo ordinario»⁽⁴⁴⁾.

Miguel A. Ortiz

⁽⁴⁴⁾ J. PRADER, *Il matrimonio in Oriente e in Occidente*, 2 ed., Roma 2003, 56. In nota esplicita: «Qualora da un documento, che non sia soggetto ad alcuna contraddizione od eccezione, consti in modo certo della mancanza della legittima forma, cioè del rito sacro, e con pari certezza consti da un documento certo ed autentico o in altro modo legittimo, che le parti potevano ricorrere ad un sacerdote senza grave incomodo, il giudice, citate le parti e con l'intervento del difensore del vincolo, può dichiarare la nullità del matrimonio a norma dei cann. 1686-1688 CIC = cann. 1372-1374 CCEO». Nello stesso senso in ID., *La forma di celebrazione del matrimonio* cit., 294.

